

Vaccinazione \ Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
anti-Haemophilus tipo b	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-morbillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-rosolia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-parotite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-varicella																	X

Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, con condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra (art. 1.3).

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale (art. 1.4) i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori (o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla L. n.149/2001) e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

I minori da 0 a 6 anni per i quali non è stata presentata la dovuta certificazione attestante la vaccinazione non possono frequentare servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia per i quali è stata fatta richiesta d'iscrizione.

Ai sensi dell'Art.3 "i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto di iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea certificazione comprovante l'effettuazione della vaccinazioni obbligatorie.

La mancata presentazione dei documenti comporta la segnalazione all'azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito d'accesso alla scuola, al centro educativo o agli esami.

Ai sensi dell'art. 3.3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari debbono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie dove operano una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

Ai fini della corretta attuazione della legge stessa si riportano di seguito le fondamentali direttive:

“ Art. 3-bis.1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

Art. 3-bis.2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui sopra completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola

con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

Art.3-bis.3 Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli indicati elenchi i Dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art.3-bis.4 Entro il 20 luglio i Dirigenti scolastici delle istituzioni del educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano l'eventuale mancato deposito della documentazione vaccinale alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza.

Art 3-bis.5) Per i servizi educativi per l'infanzia e le Scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami."

Art 4.; "i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due (minori) non vaccinati. "

Per quanto riguarda le Disposizioni transitorie, che semplificano l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018, è permessa nell'immediato un'autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o la presentazione della prenotazione presso la propria ASL e successivamente la consegna della documentazione. Inoltre sarà possibile prenotare gratuitamente le vaccinazioni in farmacia tramite CUP.

Per l'anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per l'avvenuta vaccinazione. Deve essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia. Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL. Le documentazioni vanno presentate entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell'infanzia. Nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. Tale esemplificazione riassuntiva è volta a promuovere la divulgazione della legge stessa e delle azioni ad esse correlate.

Per ulteriori delucidazioni e approfondimenti si può consultare il sito:

www.gazzettauffuciale.it

www.salute.gov.it/vaccini

Il Servizio Pubblica Istruzione di questo Ente rimane a disposizione per qualunque forma di chiarimento in merito (Dott.ssa M. Morini - tel 0775.265418))

Il Dirigente
Dr. Antonio Loreto

SCHEMA RIASSUNTIVO:

Legge 31 luglio 2017, n. 119
Vaccini **OBBLIGATORI E GRATUITI.**
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) *anti-morbillo;*
h) *anti-rosolia;*
i) *anti-parotite;*
j) *anti-varicella.*

DA 0-6 ANNI
NON POSSONO ACCEDERE AGLI ASILI NIDO
E SCUOLE INFANZIA senza attestazione
vaccinale

DA 6-16 ANNI
POSSONO ACCEDERE anche senza
attestazione vaccinale ma è prevista **pena
pecuniaria** per genitori e tutori qualora non
provvedano.

Dirigenti scolastici ed educativi **DEBONO SEGNALARE
LA VIOLAZIONE ALLA ASL**

ASL contatta i genitori per un colloquio informativo

Se non si procede alla vaccinazione la ASL prosegue
formalmente con l'inadempimento dell'obbligo
(sanzione pecuniaria)

Da 6-16 anni, i minori non vaccinati devono inseriti in classi
dove son tutti vaccinati o immunizzati.
I Dirigenti debbono comunicare le classi nelle quali son
presenti più di due alunni non vaccinati.

Normativa Transitoria Anno Scolastico 2017/2018:

presentazione Autocertificazione o Attestazione vaccini

- ENTRO 31 OTTOBRE 2017 per le Scuole Obbligo,
- ENTRO 10 SETTEMBRE 2017 per i Nidi: (NON POSSONO ACCEDERE)

presentazione documenti per coloro che hanno presentato l' autocertificazione

- ENTRO IL 10 MARZO 2018